Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 agosto 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(7018)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1980, n. **422**.

Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti.

I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

A titolo di concorso nelle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di 15 miliardi.

L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali è disposta dal Presidente della Camera con proprio decreto secondo le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma spettante è ripartita tra tutti i partiti che abbiano almeno un proprio candidato eletto consigliere regionale in una regione;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti, purchè sia rispettata la condizione di cui alla lettera *a*).

Il versamento dei contributi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali è effettuato, secondo le modalità previste dal quarto comma del precedente articolo 1, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere di cui alla presente legge, previsto in lire 30 mila milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. **423**.

Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordinamento strutturale dell'A.N.A.S. e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1980
Atti di Governo, registro n. 29, *foglio n.* 10

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI IN ECONOMIA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.).

Art. 1.
Sfera di applicazione

Per l'espletamento dei servizi in economia di cui ai successivi articoli 2 e 3 concernenti lavori, opere, forniture e somministrazioni della direzione generale dell'A.N.A.S., dei compartimenti della viabilità, dell'ufficio speciale della grande viabilità in Sicilia e dell'ufficio speciale per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si osservano le disposizioni del presente regolamento in aggiunta a quanto contemplato dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, concernente la direzione, contabilità e collaudazione di lavori dello Stato.

Art. 2.
Lavori e forniture

Per le strade e le autostrade statali possono essere eseguiti in economia mediante cottimi fiduciari o in amministrazione diretta:

A) Lavori e forniture per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, quando, per queste ultime, le relative opere siano urgenti e indispensabili nell'interesse della sicurezza delle strade ovvero indifferibili per esigenze di viabilità concernenti:

1) manti di usura del piano viabile:

2) sovrastrutture stradali;

3) corpo stradale nelle sue varie parti;

4) opere d'arte, di presidio e di difesa;

5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;

6) opere in verde;

7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale;

8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze.

Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori relativi alla pulizia dei piani viabili, allo sgombero della neve e di materiali franati, al consolidamento ed alla bonifica di pendici, al disgaggio di massi pericolanti.

B) Lavori e forniture complementari a opere realizzate con contratto di appalto, concernenti:

1) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale;

2) opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale;

3) impermeabilizzazione di manufatti;

4) giunti tra gli impalcati e manufatti in genere;

5) pavimentazioni;

6) sistemazione accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri;

7) demolizione o sistemazione di immobili interessati da espropri;

8) impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione;

9) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze.

C) Indagini geognostiche, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione.

Possono essere eseguite in economia le opere inerenti a lavori principali a base di contratto che motivatamente ne siano state escluse.

Ai lavori di cui al presente articolo si provvede in economia in relazione alla natura particolare dei medesimi o alla urgenza di realizzarli.

L'importo degli anzidetti lavori non può superare L. 500.000.000.

Art. 3.
Spese varie da affidare in economia

Può provvedersi altresì in economia per le seguenti spese:

1) manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, manufatti ed impianti in uso degli uffici centrali e periferici dell'Azienda;

2) riscaldamento, illuminazione, acqua, forza motrice, telefono, pulizia e custodia dei locali;

3) acquisti, riparazioni ed adattamento di mobili, arredi e macchine di ufficio;

4) riparazione e manutenzione di macchine stradali, autoveicoli, motocicli, natanti ed attrezzature fisse elettriche o meccaniche; acquisto di materiali, di ricambi e di accessori; noleggio autoveicoli;

5) carburanti, combustibili, lubrificanti, reagenti chimici ed altro materiale di consumo;

6) riparazione, manutenzione e provvista di apparecchiature scientifiche e tecniche, strumenti ed utensili;

7) stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda; acquisto di libri, periodici, giornali, pubblicazioni a carattere scientifico; acquisto di generi di cancelleria, materiale per disegni e fotografie, schede, stampati; spese postali e telegrafiche; traduzioni;

8) affitto di locali per uso dell'Azienda qualora non siano disponibili idonei locali dell'A.N.A.S. o di altre amministrazioni dello Stato.

L'importo delle spese di cui sopra non può superare L. 50.000.000.

Art. 4.
Competenza dei funzionari

I funzionari dirigenti preposti agli uffici della direzione generale dell'A.N.A.S. e quelli preposti agli uffici periferici di cui al precedente art. 1, possono provvedere ai servizi in economia elencati agli articoli 2 e 3 nei limiti di valore indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, salvo i maggiori limiti espressamente indicati da particolari disposizioni di legge e purché non si eccedano gli importi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 5.
Sistema di affidamento

Per la esecuzione e la contabilità dei lavori in economia si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

L'esecuzione deve avvenire a mezzo cottimo previo esperimento di gara ufficiosa da effettuarsi con le procedure prescritte per la licitazione privata dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento il funzionario responsabile può stabilire, con atto motivato, prescindendo dalla gara ufficiosa di cui al precedente comma, accordi diretti con ditte o imprese di fiducia:

1) quando l'importo dei lavori, opere, forniture e somministrazioni sia inferiore al limite di valore indicato all'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) quando siano andati deserti due esperimenti di gara;

3) per l'acquisto di cose o per l'esecuzione di opere speciali garantite da privative industriali, o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

4) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesto;

5) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi dell'Azienda;

6) quando l'urgenza sia tale da non consentire gli indugi richiesti dalla procedura di gara.

Il sistema per l'aggiudicazione dei lavori da eseguire è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., nell'ambito dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la licitazione privata.

Art. 6.
Procedura per l'affidamento

La gara ufficiosa di cui al precedente art. 5 è presieduta dal funzionario preposto all'ufficio centrale competente o dal funzionario preposto all'ufficio periferico che provvede oltre che all'aggiudicazione, all'espletamento delle necessarie formalità con l'assistenza di due funzionari dell'ufficio, nonché alla soluzione delle questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa.

Il contratto di cottimo si intende concluso al momento della firma del verbale di gara da parte della ditta ovvero dal momento in cui la ditta interessata venga comunque a conoscenza della avvenuta aggiudicazione.

Può procedersi alla stipula dei contratti di cottimo mediante scrittura privata sottoscritta dal cottimista e dal funzionario che ha presieduto la gara o anche con atto notarile quando ne faccia richiesta la ditta aggiudicataria.

In tal caso le spese notarili ed ogni altra conseguente alla stipula dell'atto sono a carico della ditta richiedente.

Art. 7.
Modalità di pagamento

Al pagamento delle spese in economia della direzione generale dell'A.N.A.S. si provvede ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Per le spese di cui all'art. 2 da parte degli uffici periferici si provvede con ordinativi diretti ovvero con ordinativi su aperture di credito nei limiti stabiliti dall'art. 56 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per le spese in economia degli uffici periferici indicate all'art. 3 si provvede con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli uffici medesimi.

Nel caso di apertura di credito si osservano le vigenti disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di rendiconti.

Art 8.
Collaudazione

Per la collaudazione dei lavori e degli altri servizi eseguiti in economia, o per la certificazione sostitutiva del collaudo, si applica la vigente normativa.

Art. 9.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di contratti dello Stato dalla legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dello articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), in servizio presso le strutture e gli uffici dell'Ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI (E.N.A.O.L.I.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Dirigenti:

Longo Luigi, dirigente 1° livello.

Ruolo amministrativo:

Pizzamiglio Silvano, collaboratore;
Coretti Maria Franca, assistente;
Bevilacqua Anna Maria, assistente;
Taviano Lucia, assistente;
Nardella Laura, assistente;

Fanin Anna Maria, archivista-dattilografo;
Pedri Anna Maria, archivista-dattilografo;
Konsoni Anna, archivista-dattilografo;
Valle Eleonora, archivista-dattilografo;
Gniesda Graziella, archivista-dattilografo;
Milocco Giovanni, commesso.

Ruolo tecnico:

Giroldi Graziella, collaboratore tecnico;
Medeot Maria, collaboratore tecnico;
Margreth Maria Teresa, collaboratore tecnico;
Donnarumma Margherita, collaboratore tecnico;
Odorico Aldo, collaboratore tecnico;
Menapace Bruno, assistente tecnico;
Amadio Raffaella, assistente tecnico;
Viel Giovanni, assistente tecnico;
Franceschini Flavia, assistente tecnico;
Bulfone Rossella, assistente tecnico;
Del Pin Paola, assistente tecnico;
Castellari Alessandro, assistente tecnico;
Penolazzi Massimo, assistente tecnico;
Medvet Egidio, assistente tecnico;
Namer Maria Pia, assistente tecnico;
Pilutti Eugenio, assistente tecnico;
Sinicco Paolo, assistente tecnico;
Delgos Laura, assistente tecnico;
Sossi Marino, assistente tecnico;
Fiorencis Armando, assistente tecnico;
Tollon Maria Rosa, assistente tecnico;
Petronio Luciano, operatore tecnico;
Bancovich Alma, operatore tecnico;
Salvador Giuseppina, operatore tecnico;
Buri Maria, operatore tecnico;
Bidussi Elda, operatore tecnico;
Percich Fernanda, operatore tecnico;
Basiaco Enrico, operatore tecnico;
Saitz Bernardo, operatore tecnico;
Allegri Mirella, agente tecnico;
Bersan Maria, agente tecnico;
Trianni Giovanna, agente tecnico;
Belletich Alda, agente tecnico.

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Uridrol » compresse nella preparazione scatola 20 compresse, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma, ceduta successivamente alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratorio farmaco biologico, in Roma. (Decreto di revoca n. 6086/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale venne registrata al n. 16336 la specialità medicinale denominata « Uridrol » compresse, nella preparazione scatola 20 compresse, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata registrata a Roma - ufficio atti privati, il 23 dicembre 1971 al n. 38153 con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Roma, via Prenestina n. 707, codice fiscale 00424550580;

Considerato che la ditta Farmaroma non ha richiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Uridrol » registrata al n. 16336 in data 25 febbraio 1960, nella preparazione scatola 20 compresse, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101 e poi ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratorio farmaco biologico, con sede in Roma, via Prenestina n. 707, codice fiscale 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6688)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pillole Cidos », nella confezione scatola 25 pillole, della ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6085/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1967, con il quale venne registrata al n. 14064 la specialità medicinale denominata « Pillole Cidos », nella confezione scatola 25 pillole, a nome della ditta Fa.Bo. - Farmindustria Bologna S.a.s. della dr.ssa Lilia Raisi e C., con sede in Bologna, via Fratello n. 28, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 8 aprile 1970, registrata a Bologna - ufficio del registro atti privati, in data 11 aprile 1970 al n. 21741 con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta dr. Ottolenghi e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Lanfranchi n. 6, codice fiscale 00496380015;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole Cidos », nella preparazione scatola 25 pillole, registrata al n. 14064 in data 27 febbraio 1967, a nome della ditta Fa.Bo. - Farmindustria Bologna S.a.s., con sede in Bologna, via Fratello n. 28 e poi ceduta alla ditta dr. Ottolenghi e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Lanfranchi n. 6, codice fiscale 00496380015.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6687)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Limite del valore dei premi nelle operazioni a premio ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata la autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini della applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato, i seguenti generi: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici nonché i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei primi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1980 nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1980, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi, latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per le vendite di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
NAPOLI

(6685)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Dichiarazione di zone sismiche nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 702 del 21 gennaio 1977, al quale si fa integrale riferimento, nell'esaminare l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche del Molise e dell'Abruzzo, ha, per questa ultima regione, espresso parere per la inclusione negli elenchi delle zone sismiche, col grado di sismicità S = 9, dei territori dei comuni di: 1) Roccaraso, 2) Pescocostanzo, 3) Montenerodomo, 4) Quadri, 5) Civitaluparella, 6) Montebello sul Sangro, 7) Montelapiano, 8) Colledimacine, 9) Fallo e 10) Roio del Sangro;

Sentita la regione Abruzzo che — con note della giunta regionale n. 9664/F.227 dell'11 novembre 1976 e numero 12009/F.227 del 13 gennaio 1977 — ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche, col grado di sismicità S = 9, dei territori dei comuni di Roccaraso e Pescocostanzo e — con delibera del consiglio regionale n. 154/9 del 18 aprile 1979, trasmessa con nota 2 agosto 1979, n. 10802 — analogo parere favorevole ha espresso per i territori dei comuni di Colledimacine, Montenerodomo, Quadri, Civitaluparella e Fallo e parere sfavorevole all'inclusione nell'elenco, dei territori dei comuni di Montebello sul Sangro, Montelapiano e Roio del Sangro;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 531 del 15 novembre 1979, al quale si fa integrale riferimento, mentre ha accolto la proposta di non includere nell'elenco il comune di Roio del Sangro, ha confermato il parere espresso con nota n. 702 del 21 gennaio 1977, per l'inclusione nell'elenco delle zone sismiche, dei territori dei comuni di Montebello sul Sangro e di Montelapiano;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Abruzzo comprendenti i territori dei seguenti comuni:

1) Roccaraso;
2) Pescocostanzo;
3) Montenerodomo;
4) Quadri;
5) Civitaluparella;
6) Montebello sul Sangro;
7) Montelapiano;
8) Colledimacine;
9) Fallo.

Art. 2.

Alle zone comprendenti i territori dei comuni indicati nel precedente art. 1, è attribuito il grado di sismicità S = 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(7481)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Determinazione delle direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Lamezia Terme.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio della pista 10-28 dell'aeroporto di Lamezia Terme, nonché il livello medio di tale aeroporto e la quota media dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio del citato aeroporto;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente alla pista 10-28 dell'aeroporto di Lamezia Terme, come segue:

direzione di atterraggio: 097°-277° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: 2300 mt;

livello medio dell'aeroporto: mt 9,40 s.l.m.;

quota media dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

tratto corrispondente alla testata 10: mt 5,80 s.l.m.;

tratto corrispondente alla testata 28: mt 12,50 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: FORMICA

(7309)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Calestani, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quarantasette scatole di fiori di plastica e di sessanta cartoni di catenelle e palline di plastica, di origine e provenienza Giappone, la F.lli Calestani S.n.c., corrente in Milano, ha effettuato due pagamenti anticipati di $ U.S.A. 10.491,55 e 15.695, rispettivamente con i modelli *B*-Import numeri 3723944 e 3723945 rilasciati dal Credito commerciale di Milano il 25 febbraio 1974;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione relative alle operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova il 2 aprile 1974, con un ritardo quindi di sei giorni rispetto alla scadenza dei termini dello impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493834 del 19 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo non è stato in alcun modo documentato dall'interessata, per quanto ne fosse stata fatta apposita richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi, e che la merce stessa risulta allibrata in dogana il 14 marzo 1974, cioè undici giorni prima della scadenza dell'impegno;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 sopra richiamata, la responsabilità della ditta per la ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Calestani di Milano mediante fidejussioni del Credito commerciale nella misura del 5% di complessivi $ U.S.A. 26.186,55 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7350)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di carni suine in esecuzione del regolamento (CEE) n. 2012/80 del 29 luglio 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRARIO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'art. 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977, e successive modificazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 1092/80 del 2 maggio 1980, concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2012/80 del 29 luglio 1980, con il quale è stato deciso di far luogo nel periodo dal 1° agosto al 6 settembre 1980 alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del sopracitato regolamento (CEE) numero 2012/80;

Decreta:

Art. 1.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di carni suine, a norma del regolamento (CEE) n. 2012/80 del 29 luglio 1980, ed i relativi controlli, sono regolati dalle condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato dei prodotti indicati nelle premesse s'intende l'immissione e la conservazione del prodotto in idonee attrezzature frigorifere, da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio.

Le domande di conclusione dei contratti di cui al precedente art. 1, da presentare all'A.I.M.A. a partire dal 1° agosto e fino al 6 settembre 1980, debbono riferirsi a prodotto proveniente da suini originari della Comunità ed ivi macellati da non oltre dieci giorni dalla data dell'immagazzinamento.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno della comunicazione al richiedente dell'accettazione, da parte dell'A.I.M.A., della domanda di ammasso.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso ed è suscettibile di supplementi o detrazioni, rispettivamente, per il prolungamento a la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importo degli aiuti in ECU/TONN per un periodo di ammasso di:			Importi in ECU/TONN	
	3 mesi	4 mesi	5 mesi	Supplemento per mese	Detrazioni per giorno
Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 1)	216	240	264	24	0,80
Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati (ex 02.01 A III a) 2)	250	280	310	30	1,00
Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 3)	250	280	310	30	1,00
Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 4)	250	280	310	30	1,00
Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 5)	120	140	160	20	0,67

N.B. — Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1, le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4, si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente 25 millimetri di spessore).

Alla data del presente decreto 1 ECU = L. 1.099,47.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1092/80 del 2 maggio 1980, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da suini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente, non siano inferiori a 50 q.li.

Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il giorno successivo a quello di conclusione del contratto e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventiquattresimo giorno successivo alla conclusione medesima.

Delle predette operazioni di ammasso dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., unitamente alle bollette di pesatura, a cura dell'ammassatore stesso al più presto possibile.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni suine deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per i prodotti di cui alla citata lettera *a*) e q.li 200 per il prodotto di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*);

d) il termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare in ammasso;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di ..., o ... mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

f) l'importo dell'aiuto espresso in ECU/tonnellata;

g) la natura e l'importo della cauzione;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda può interessare uno solo dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ogni domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima dalla data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria originale e copia, rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A., d'importo pari al 30% dell'ammontare dell'aiuto previsto per il prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Altra copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte, con lettera raccomandata, con telex o dietro ricevuta.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso, stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito, né spostato da un magazzino ad un altro.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A., a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale) del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, da cui risulti che le condizioni del contrato di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione, sottoscritta anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., a cura dell'Ispettorato medesimo.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora tutti gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A., in relazione a quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 2, lettere *a*), *b*), *c*), del regolamento (CEE) n. 1092 del 2 maggio 1980.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per riconosciuta causa di forza maggiore.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di domanda

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA
e, per conoscenza:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

Oggetto: domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di q.li . . . di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 2012/80.

Il sottoscritto . . . . . nato il . . . a . . . . nella sua qualità di . . . . della ditta . . . . . con sede in . . . . . via . . . n. . c.a.p. . . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni;

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di q.li . . . . di . . T.D.C. . . con un aiuto di . . . ECU/tonenllata, pari a lire . ./tonnellata, facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto di cui è oggetto la presente verra effettuata presso gli stabilimenti della ditta . . . siti in . . con capacità di immagazzinamento di mc . . circa;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . e si riconosce espressamente il diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

3) le operazioni di ammasso del quantitativo oggetto del contratto avverranno entro il termine di cui all'art. 3 del regolamento (C E.E.) n. 2012/80;

4) di costituire cauzione mediante fidejussione bancaria emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di lire . . ., a garanzia dell'adempimento del contratto e pari al 30% dell'importo dell'aiuto.

Allega

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) n. 2 copie del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di

c) n. 2 copie del certificato della cancelleria del Tribunale di . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) n. 2 copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale della fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla Banca . in data . . . per un importo di lire . .

Data, .

Timbro

. . . .

(Firma del legale rappresentante)

N.B. — La data della domanda deve essere presidente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

Modello di atto di sottomissione per la conclusione di contratto di ammasso privato di q.li . . di . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 2012/80 e del D.P.A. del 31 luglio 1980.

All'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di .

Il sottoscritto . . nella sua qualità di . . e legale rappresentante della ditta . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di .

In relazione

alla propria domanda unita al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n 2012/80 del 29 luglio 1980 nonché del decreto del Ministro della agricoltura - Presidente dell'A.I.M.A del 31 luglio 1980 della partita di q.li . . di . . (T.D.C. . .) provenienti da suini di origine comunitaria e ivi macellati da non oltre 10 giorni, per un periodo di ammasso di mesi decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinamento della suddetta quantità da realizzare entro il ventiquattresimo giorno successivo a quello della comunicazione di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in . . (ubicazione e denominazione degli stabilimenti)

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2012/80 del 29 luglio 1980 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, prima dell'inizio delle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso, in tempo utile per consentire all'Ispettorato medesimo l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3), consegnandone una copia al funzionario dell'I.P.A. incaricato di redigere il verbale dell'accertamento iniziale del prodotto ammassato;

5) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita, nè sostituire e nè spostare da un magazzino all'altro le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'A.I.M.A.;

9) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dal regolamento (CEE) n. 1092/80 e dal citato decreto del . . . . . . ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A., il più presto possibile, i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso;

10) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento della cauzione stabilite dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1092/80 e all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3 del citato regolamento CEE nell'importo di lire. . . mediante fidejussione bancaria del . . . . . . n. . . del . . . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (*) . . . .

Data, ...

. . . .

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese quelle specificatamente de cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) dell'atto medesimo.

Data, ...

. . . .

Timbro e firma

Segue autentica notarile della firma (**).

(*) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (si alleghi l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, etc.).

(**) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

Modello di fidejussione bancaria

Data, ...

BANCA . . . .

Fidejussione n. . . . .

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . la ditta . . . . con sede in . . . . ha chiesto di poter concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . di . . . . e per la durata di mesi . . alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2012/80 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, Presidente dell'A.I.M.A. del 31 luglio 1980;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di . . . . ECU/tonn., pari a lire . . ./tonn. determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di lire . . . pari al 30 % dell'importo dell'aiuto previsto.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La Banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A. nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

. . . .

N.B. — La data del rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari di Torino 1° e 2°.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, a causa della dichiarata inagibilità dei locali nei quali hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari di Torino 1° e 2°, si è verificato un arresto nel normale funzionamento delle conservatorie stesse che sono rimaste chiuse dal 4 giugno al 21 giugno 1980;

Ritenuto che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari di Torino 1° e 2° è accertato dal 4 giugno al 21 giugno 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7558)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1980 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale dell'ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto Ufficio;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

La data di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari è accertata nel giorno 19 maggio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7559)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Nomina del commissario straordinario del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 15 e 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1976, con il quale sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza suindicato;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1979, con il quale l'avv. Pasquale Nappi è stato nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

Considerato che per scaduto triennio di durata in carica si è reso necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del Fondo di cui trattasi;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello statuto del Fondo i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Tenuto conto che le organizzazioni sindacali interpellate hanno ripetutamente comunicato di non essere in grado di procedere alle richieste designazioni;

Considerato che l'attuale consiglio di amministrazione, scaduto da tempo, si trova in regime di prorogatio;

che i membri del consiglio di amministrazione, benché invitati ad adempiere alle proprie funzioni in attesa della ricostituzione dell'organo collegiale, hanno mantenuto le rispettive dimissioni dall'incarico;

che per effetto delle dimissioni sopra citate, il consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime non è in grado di svolgere i propri compiti e che il Fondo medesimo si trova nella impossibilità di adempiere alle attività istituzionali;

che il perdurare di tale situazione di carenza di attività del consiglio di amministrazione produce grave danno agli interessi delle categorie degli iscritti;

Vista la relazione del presidente avv. Pasquale Nappi con la quale si pone in rilievo la grave situazione del Fondo di cui trattasi per l'impossibilità di funzionamento dello stesso, e si propone la nomina di un commissario straordinario;

Considerata la necessità di procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime ed alla nomina di un commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Pasquale Nappi, attuale presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, è nominato commissario straordinario per un periodo di sei mesi, con il compito di procedere alla graduale normalizzazione della situazione del Fondo medesimo, in vista della ricostituzione del normale organo collegiale.

Art. 3.

Per tutto il periodo della gestione commissariale sono prorogate le funzioni del collegio dei sindaci nominato con proprio decreto 29 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del Tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di agosto 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, dalle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 agosto 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 agosto 1980.

Art. 2.

A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese potrà essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni a decorrere dal giorno 29 del mese stesso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 357

(7620)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di agosto 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 agosto 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 agosto 1980.

Art. 2.

A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese potrà essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni a decorrere dal giorno 29 del mese stesso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1980
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 356

(7621)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di agosto 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 654, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 agosto 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 agosto 1980.

Art. 2.

A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese potrà essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni a decorrere dal giorno 29 del mese stesso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1980
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 355

(7622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 44/1980. Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 11/1978 del 26 maggio 1978, n. 29/1978 del 4 agosto 1978, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 60/1979 del 12 dicembre 1979 e n. 71/1979 del 29 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPE del 23 dicembre 1977, recante approvazione del piano energetico nazionale e direttive sulla politica tariffaria;

Ritenuto che in relazione a quanto previsto dal provvedimento n. 60/1979 occorre procedere, iniziando dalle forniture in alta tensione, ad una ristrutturazione delle tariffe relative alle forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con particolare riferimento alle utenze ad altissima utilizzazione;

Considerata altresì l'opportunità, ai fini del contenimento dei prelievi di potenza nelle ore di maggior carico della rete, di introdurre, sempre iniziando con le forniture in alta tensione, tariffe differenziate per fasce orarie e stagionali di prelievo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle fatture o bollette, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza temporale dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal provvedimento CIP n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, nonchè dei contributi di allacciamento, a parziale modifica dei provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 11/1978 del 26 maggio 1978, n. 29/1978 del 4 agosto 1978, n. 36/1979 del 14 settembre 1979 e n. 71/1979 del 29 dicembre 1979.

TITOLO I
TARIFFE E CONDIZIONI DI FORNITURA

Capitolo I
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione.*

Le tariffe di cui al titolo I, capitolo I, paragrafo *A*) del provvedimento n. 71/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Tensione superiore
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.730	2.510
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	29,30	26,95
oltre 100 fino a 500 kW . .	28,60	26,30
oltre 500 kW	26,60	24,45

Il compenso di cui al titolo I, capitolo I, paragrafo *A*), ultimo capoverso del provvedimento n. 71/1979 è fissato in L. 840 annue.

B) *Forniture straordinarie*

La tariffa di cui al titolo I, capitolo I, paragrafo *B*) del provvedimento n. 71/1979 è fissata in L. 0,90 per watt-giorno.

Capitolo II
FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE IN BASSA E MEDIA TENSIONE, FINO A 50 KV.

Le tariffe per forniture effettuate in bassa e media tensione, fino a 50 kV, di cui al titolo I, capitolo III, paragrafo *A*), punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) del provvedimento n. 71/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

1) Tariffe per bassa utilizzazione per potenze impegnate fino a 20 kW:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.490	1.370
Prezzo del kWh (lire)	65,55	60,30

2) Tariffe per utilizzazione ridotta per potenze impegnate fino a 30 kW:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.190	2.010
Prezzo del kWh (lire)	54,00	49,70

3) Tariffe per utilizzazione normale:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.170	2.920
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	43,50	39,65
oltre 100 fino a 500 kW . .	34,00	31,30
oltre 500 fino a 1.000 kW . .	32,85	30,20
oltre 1.000 fino a 3.000 kW .	30,95	28,45
oltre 3.000 fino a 10.000 kW .	28,45	26,15
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	25,10	23,10
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	21,70	20,00
oltre 40.000 kW	21,50	19,80

4) Tariffe per alta utilizzazione con potenza impegnata superiore a 100 kW:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.720	4.340
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
oltre 100 fino a 500 kW . .	29,50	27,10
oltre 500 fino a 1.000 kW . .	28,20	25,90
oltre 1.000 fino a 3.000 kW .	26,45	24,30
oltre 3.000 fino a 10.000 kW .	23,95	22,00
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	20,50	18,85
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	17,70	16,20
oltre 40.000 kW	17,45	16,05

5) Tariffe per forniture di integrazione per utilizzazione normale:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.990	3.680
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 500 kW . .	33,15	30,50
oltre 500 fino a 1.000 kW . .	30,85	28,40
oltre 1.000 fino a 3.000 kW .	28,85	26,55
oltre 3.000 fino a 10.000 kW .	25,30	23,30
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	22,65	20,80
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	20,15	18,50
oltre 40.000 kW	19,50	18,00

6) Tariffe per forniture di integrazione per alta utilizzazione:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	5.950	5.470
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 500 kW	27,90	25,65
oltre 500 fino a 1.000 kW . .	25,65	23,60
oltre 1.000 fino a 3.000 kW .	23,60	21,70
oltre 3.000 fino a 10.000 kW .	20,05	18,45
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	17,45	16,05
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	14,90	13,70
oltre 40.000 kW	14,45	13,25

7) Tariffe per forniture limitate alle ore notturne con potenza impegnata superiore a 100 kW:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	790	730
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
oltre 100 fino a 500 kW . .	26,15	24,05
oltre 500 fino a 1.000 kW . .	25,10	23,05
oltre 1.000 fino a 3.000 kW .	23,70	21,80
oltre 3.000 fino a 10.000 kW .	21,95	20,15
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	19,45	17,85
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	16,55	15,20
oltre 40.000 kW	16,25	14,95

8) Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Media tensione fino a 50 kV
Corrispettivo giornaliero per kW (lire) per utilizzazioni:		
fino a 12 ore al giorno . . .	850	780
oltre 12 ore al giorno . . .	1.270	1.160

Capitolo III

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE IN ALTA TENSIONE, OLTRE 50 KV

Alle forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni effettuate con consegna a tensione superiore a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW si applicano le tariffe e le condizioni di fornitura di cui ai paragrafi *A*) e *B*) del presente capitolo in sostituzione di quelle previste, per le stesse forniture, rispettivamente al titolo I, capitolo III, para-

grafo *A*) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del provvedimento n. 71/1979 del 29 dicembre 1979 e al capitolo I, paragrafo *B*) del provvedimento n. 36/1979 del 14 settembre 1979.

I locali destinati ad abitazioni di servizio annesse a stabilimenti industriali possono essere alimentati, per qualsiasi uso, con le forniture regolate dalle tariffe del presente capitolo in alternativa a separate forniture alle tariffe per usi domestici, di cui al titolo I, capitolo II del provvedimento n. 71/1979.

Alle forniture, ancorchè alimentate a tensione superiore a 50 kV, effettuate in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 500 kW, oppure di durata inferiore ad un anno, o straordinarie o comunque di durata temporanea per alimentazione di cantieri, si applicano, ferme restando le condizioni di fornitura di cui al capitolo I, paragrafo *B*) del provvedimento n. 36/1979, le tariffe per forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV, previste al precedente capitolo II, scontate del 4 % per le forniture alimentate a tensione da oltre 50 kV fino a 100 kV e del 6 % per le forniture alimentate a tensione superiore a 100 kV.

Alle forniture di energia elettrica per usi agricoli e per usi di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ancorchè effettuate a tensione superiore a 50 kV, si applicano le tariffe di cui al successivo capitolo IV del presente provvedimento.

A) *Tariffe.*

1) Tariffa per bassa utilizzazione:

Fasce orarie		Prezzi dell'energia (lire per kWh)			Potenze impegnate	Corrispettivi annui di potenza (lire per kW)		
		Tensione di consegna (kV)				Tensione di consegna (kV)		
N.	Definizione	Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200		Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200
1	Ore di punta invernali . .	93,70	85,05	74,30	1° scaglione: fino a 10.000 kW	22.320	20.400	18.960
					2° scaglione: ulteriore potenza fino a 20.000 kW	16.200	15.600	14.760
					3° scaglione: ulteriore potenza oltre 20.000 kW	12.480	12.000	11.520
2	Ore piene invernali . . .	78,25	73,50	67,05	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 1	11.040	10.680	10.080
3	Ore piene estive	37,65	35,75	33,30	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 2	4.920	4.800	4.560
4	Ore vuote invernali . . .	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 3	1.800	1.800	1.680
5	Ore vuote estive	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 4	840	840	720

2) Tariffa per media utilizzazione:

Fasce orarie		Prezzi dell'energia (lire per kWh)			Potenze impegnate	Corrispettivi annui di potenza (lire per kW)		
		Tensione di consegna (kV)				Tensione di consegna (kV)		
N.	Definizione	Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200		Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200
1	Ore di punta invernali	59,15	51,50	42,55	1° scaglione: fino a 10.000 kW	44.880	42.240	39.600
					2° scaglione: ulteriore potenza fino a 20.000 kW	38.640	37.440	35.520
					3° scaglione: ulteriore potenza oltre 20.000 kW	30.120	29.160	27.600
2	Ore piene invernali . .	43,70	40,00	35,35	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 1	26.760	25.920	24.600
3	Ore piene estive	20,35	19,00	17,45	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 2	12.480	12.000	11.520
4	Ore vuote invernali . . .	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 3	4.440	4.320	3.960
5	Ore vuote estive	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 4	1.920	1.800	1.800

3) Tariffa per alta utilizzazione:

Fasce orarie		Prezzi dell'energia (lire per kWh)			Potenze impegnate	Corrispettivi annui di potenza (lire per kW)		
		Tensione di consegna (kV)				Tensione di consegna (kV)		
N.	Definizione	Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200		Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200
1	Ore di punta invernali . .	48,90	41,60	33,15	1° scaglione: fino a 10.000 kW	62.880	59.760	56.160
					2° scaglione: ulteriore potenza fino a 20.000 kW	56.640	54.960	52.080
					3° scaglione: ulteriore potenza oltre 20.000 kW	48.120	46.680	44.160
2	Ore piene invernali . . .	33,45	30,05	25,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 1	39.480	38.280	36.360
3	Ore piene estive . .	15,25	14,05	12,70	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 2	18.840	18.120	17.160
4	Ore vuote invernali . .	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 3	6.480	6.240	5.880
5	Ore vuote estive	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 4	2.760	2.640	2.520

4) Tariffa per altissima utilizzazione:

Fasce orarie		Prezzi dell'energia (lire per kWh)			Potenze impegnate	Corrispettivi annui di potenza (lire per kW)		
		Tensione di consegna (kV)				Tensione di consegna (kV)		
N.	Definizione	Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200		Oltre 50 fino a 100	Oltre 100 fino a 200	Oltre 200
1	Ore di punta invernali .	37,40	30,45	22,55	1° scaglione: fino a 10.000 kW	93.000	88.920	83.880
					2° scaglione: ulteriore potenza fino a 20.000 kW	86.760	84.120	79.680
					3° scaglione: ulteriore potenza oltre 20.000 kW	78.120	75.840	71.880
2	Ore piene invernali . . .	22,00	18,90	15,35	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 1	61.320	59.400	56.160
3	Ore piene estive	9,50	8,45	7,50	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 2	30.240	29.280	27.720
4	Ore vuote invernali . . .	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 3	9.840	9.480	9.120
5	Ore vuote estive	5,75	4,85	3,90	Maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 4	4.320	4.200	3.840

B) *Condizioni di fornitura.*

Quando vengono applicate le tariffe di cui al precedente paragrafo *A*) devono anche applicarsi le seguenti condizioni di fornitura, in sostituzione di quelle previste al Capitolo I, paragrafo *B*) del provvedimento n. 36/1979 del 14 settembre 1979:

a) *Periodi di fornitura.*

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al precedente paragrafo *A*) si intende per « periodo invernale », quello comprendente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, e per « periodo estivo », quello comprendente i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) *Fasce orarie.*

Sempre ai fini di cui sopra si considerano:

1) « ore di punta invernali » quelle comprese tra le 9 e le 11 e tra le 17 e le 19 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

2) « ore piene invernali » quelle comprese tra le 6 e le 9, tra le 11 e le 17 e tra le 19 e le 22 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

3) « ore piene estive » quelle comprese tra le 6 e le 22 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo;

4) « ore vuote invernali » quelle comprese tra le ore zero e le 6 e tra le 22 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica del periodo invernale;

5) « ore vuote estive » quelle comprese tra le ore zero e le 6 e tra le 22 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica del periodo estivo.

c) *Potenze contrattuali e potenze prelevate.*

L'utente può fissare, per ogni fascia oraria, uno specifico impegno di potenza, purchè l'impegno stesso non risulti superiore a quello della fascia oraria successiva, nell'ordine riportato al precedente comma *b*).

Le singole potenze contrattualmente impegnate devono risultare di valore pari a multipli interi di 100 chilowatt.

I corrispettivi annui relativi alle potenze impegnate sono addebitati in quote mensili di uguale importo; tali quote sono dovute per tutta la durata del contratto di fornitura.

L'utente ha la facoltà di prelevare in ciascuna fascia oraria una potenza superiore a quella impegnata nella stessa fascia, ma non eccedente il limite della potenza massima a disposizione; tale limite si determina, per ogni fascia oraria, aumentando la potenza impegnata del 25%, con un massimo di 2.500 kW in più della potenza impegnata stessa.

Per i superi di prelievo oltre la potenza impegnata contenuti entro la potenza massima a disposizione, l'utente corrisponderà, per il solo mese in cui tali superi si siano verificati e per ciascuna fascia oraria interessata, ferme restando le quote mensili di cui al terzo capoverso del presente comma *c*), un importo per ogni chilowatt di maggior prelievo pari a un quarto del corrispettivo annuo di potenza della fascia oraria interessata.

Nel caso che il supero di prelievo si verifichi durante le ore di punta invernali, tale importo sarà pari a un quarto del corrispettivo annuo previsto per lo scaglione di potenza nel quale è compreso il valore della potenza impegnata.

Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza massima a disposizione relativo a ciascuna fascia oraria.

Tuttavia, per eventuali prelievi di potenza, di carattere eccezionale, effettuati in eccedenza a tale limite, l'utente corrisponderà, per il solo mese in cui tali prelievi si siano verificati e fermi restando le quote mensili ed il corrispettivo di cui al terzo, quinto e sesto capoverso del presente comma *c*), un importo per ogni chilowatt di maggior prelievo oltre il limite stesso pari a un terzo del corrispettivo annuo di potenza della fascia oraria interessata. Nel caso che il maggior prelievo si verifichi durante le ore di punta invernali, tale importo sarà pari a un terzo del corrispettivo annuo previsto per lo scaglione di potenza nel quale è compreso il valore della potenza impegnata.

Il prezzo del kWh, per l'energia assorbita con potenza superiore a quella contrattualmente impegnata, non subisce alcun aumento.

E' in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, a mezzo di apposito apparecchio, il prelievo di potenza al valore della potenza massima a disposizione dell'utente per la fascia oraria con impegno più elevato.

Qualora l'utente abbia la necessità, per qualsiasi fascia oraria, di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza massima a disposizione, l'utente stesso, senza attendere la scadenza del contratto in corso, dovrà stipulare un nuovo contratto per adeguare gli impegni di potenza delle fasce orarie interessate ed i relativi corrispettivi alle proprie necessità di prelievo, sempreché queste siano tecnicamente compatibili con la potenzialità degli impianti del fornitore, nel rispetto comunque delle norme di cui al primo e secondo capoverso del presente comma *c*). Il nuovo contratto potrà avere decorrenza dall'inizio del mese nel quale l'adeguamento stesso viene richiesto.

Qualora però l'utente si avvalga del disposto di cui al precedente capoverso entro dodici mesi da una precedente variazione del contratto di fornitura, l'utente medesimo sarà tenuto a versare i corrispettivi annuali riferiti ai nuovi livelli di potenza con decorrenza retroattiva, corrispondente a quella del contratto di cui è stata richiesta la modifica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, come potenza prelevata si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior carico di ogni fascia oraria.

Per i prelievi effettuati durante le ore di punta invernali e durante le ore piene invernali ed estive, è in facoltà della impresa fornitrice di assumere come potenza prelevata, anzichè il valore medio sopra precisato, il 90% della potenza massima istantanea. Per potenza massima istantanea si intende il valore massimo della potenza prelevata, rilevabile mediante strumento registratore a scrittura diretta o altro strumento di prestazioni equivalenti.

d) *Fattore di potenza.*

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico prelevato in ciascuna delle fasce orarie relative alle ore di punta invernali e alle ore piene invernali ed estive, non deve essere inferiore a 0,9; quello medio mensile, misurato separatamente per ciascuna delle predette fasce orarie, non deve essere inferiore a 0,7.

Qualora l'impianto dell'utente non sia in grado di rispettare tali prescrizioni, l'utente dovrà modificarlo in modo da riportare i descritti valori del fattore di potenza entro i limiti sopra stabiliti.

Inoltre, nel caso che il valore del fattore di potenza medio mensile, rilevato separatamente per le fasce orarie relative alle ore di punta invernali ed alle ore piene invernali ed estive, risulti inferiore a 0,9, l'utente verserà al fornitore i seguenti corrispettivi, commisurati al prelievo di energia reattiva, effettuato in ciascuna delle predette fasce orarie, che ecceda numericamente il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva:

5,40 lire per kvarh per le forniture con consegna a tensione oltre 50 fino a 100 kV;

5,25 lire per kvarh per le forniture con consegna a tensione oltre 100 fino a 200 kV;

5,05 lire per kvarh per le forniture con consegna a tensione oltre 200 kV.

E' comunque in facoltà del fornitore richiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in modo che, per ciascuna delle fasce orarie predette, il prelievo di energia reattiva non ecceda numericamente il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva.

In nessun caso l'impianto dell'utente deve erogare potenza reattiva verso la rete del fornitore.

e) *Forniture di integrazione.*

Sono definite « di integrazione » le forniture effettuate ad utenti che hanno altre disponibilità di energia elettrica, derivanti sia da impianti autonomi di produzione che da erogazioni da terzi, e che utilizzano l'energia relativa a tali forniture:

sia con smistamento del carico tra i vari circuiti di alimentazione degli impianti utilizzatori, quando gli impianti di produzione autonoma o di terzi e quelli dell'impresa fornitrice non sono eserciti in parallelo;

sia con l'esercizio in parallelo degli impianti autonomi o di terzi con le reti dell'impresa fornitrice, previa autorizzazione dell'impresa stessa a tale tipo di esercizio.

Alle forniture di integrazione si applicano le tariffe di cui al precedente paragrafo *A*) e le condizioni di fornitura di cui ai punti precedenti. Tuttavia, nel caso in cui la potenza impegnata in una o più fasce orarie sia uguale o inferiore a quella risultante dalle altre disponibilità (somma della potenza ef-

ficiente massima degli impianti di autoproduzione e della potenza massima erogata da terzi), il valore della potenza prelevata in dette fasce orarie non deve superare quello della corrispondente potenza impegnata.

Qualora si verifichino di fatto prelievi di potenza superiori a detto valore, la potenza impegnata nelle fasce orarie interessate viene automaticamente elevata al valore della potenza prelevata fin dall'inizio del ciclo annuale di fornitura e da tale data l'impresa fornitrice provvede ad effettuare l'addebito dei corrispettivi di potenza non fatturati.

In alternativa, l'utente può richiedere di stipulare, a partire dal mese in cui si è verificato il supero e per la durata di un anno, un nuovo contratto con potenza impegnata, nelle fasce orarie interessate, di valore adeguato al supero di potenza verificatosi.

Qualora però l'utente si avvalga della norma di cui al precedente capoverso entro dodici mesi da una precedente variazione del contratto di fornitura, si applica la disposizione di cui al terzo capoverso del presente punto *e*). In ogni caso devono essere rispettate le norme di cui al primo, secondo e quartultimo capoverso del punto *c*) del presente paragrafo.

Qualora gli utenti che hanno altre disponibilità impegnino, per una o più fasce orarie, una potenza superiore a quella risultante dalle altre disponibilità come sopra definite, gli stessi possono superare il valore della potenza impegnata nelle stesse fasce orarie fino al limite di cui al quarto capoverso del precedente punto *c*), calcolato sulla sola quota di potenza impegnata eccedente quella delle altre disponibilità. A detti superi di prelievo viene applicato il trattamento previsto al quinto e sesto capoverso del predetto punto *c*).

Per eventuali prelievi di potenza, di carattere eccezionale, effettuati in eccedenza al limite predetto, viene applicato il trattamento previsto all'ottavo capoverso del punto *c*).

Quando l'utente, che ha altre disponibilità di energia elettrica come sopra definite, richieda una fornitura per alimentare impianti utilizzatori che non possono comunque essere connessi con i suoi impianti autonomi, nè essere alimentati dall'energia di terzi, la fornitura non deve considerarsi di integrazione, ma normale, e ad essa non sono applicabili le particolari norme sopra riportate.

C) *Norme di applicazione.*

1) Gli utenti hanno la facoltà, all'atto di ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura, di optare per un diverso tipo di tariffa e di variare il valore delle potenze impegnate in ciascuna fascia oraria secondo quanto ritengono più conveniente, rispettando tuttavia, per queste ultime, le particolari norme previste nelle condizioni di fornitura di cui al presente capitolo III.

2) Per l'applicazione delle tariffe e delle condizioni di fornitura di cui al presente capitolo III alle forniture regolate da contratti in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il fornitore praticherà il trattamento tariffario più conveniente per l'utente sulla base della utilizzazione, verificatasi nell'anno 1979, della potenza contrattualmente impegnata, la quale potenza sarà assunta come impegno per tutte le fasce orarie.

Per le utenze che dispongono di una fornitura alla tariffa di integrazione e di una fornitura aggiuntiva alla tariffa per utilizzazione normale o per alta utilizzazione, di cui al punto *e*), paragrafo *B*), capitolo I del provvedimento n. 36/1979, si intende come potenza impegnata per tutte le fasce orarie la somma delle potenze impegnate per le suddette forniture.

Per le utenze di cui al punto *f*), paragrafo *B*), capitolo I del provvedimento n. 36/1979 (forniture limitate alle ore notturne, con o senza fornitura continua di base), la potenza da assumere come potenza impegnata sarà pari:

per le ore vuote invernali ed estive, al valore maggiore fra quello ottenuto dividendo la potenza massima complessivamente a disposizione per le ore notturne per il coefficiente 1,25 e quello ottenuto sottraendo 2.500 kW dalla stessa potenza;

per le ore di punta invernali e per quelle piene invernali ed estive, alla potenza impegnata per l'eventuale fornitura continua. In assenza di fornitura continua la potenza da assumere come impegnata per le ore di punta invernali e per le ore piene invernali ed estive sarà nulla.

Entro il 31 ottobre 1980, l'utente, senza attendere la scadenza del contratto in corso, potrà fissare impegni di potenza diversi da quelli sopra indicati per ciascuna fascia oraria e scegliere il trattamento tariffario preferito tra quelli di cui al precedente paragrafo *A*), stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto di fornitura con effetto anche retroattivo, purchè per mesi interi e non precedente comunque la decorrenza di applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento. L'impresa fornitrice sarà tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli degli importi già fatturati.

A partire dal 1° novembre 1980 e fino al 30 aprile 1981 l'utente, senza attendere la scadenza del contratto in corso, potrà nuovamente optare, stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto di durata annuale, con decorrenza 1° maggio 1981, per impegni di potenza diversi da quelli fissati a norma dei precedenti capoversi in ciascuna fascia oraria e per la scelta di un diverso trattamento tariffario, tra quelli indicati al paragrafo *A*), nel rispetto delle norme di cui al paragrafo *B*).

3) Le disposizioni di cui al precedente paragrafo *B*), punto *d*) saranno applicate a decorrere dalla fatturazione relativa al mese di dicembre 1981. Fino alla fatturazione relativa al mese di novembre 1981 i valori del fattore di potenza indicati nel citato paragrafo *B*), punto *d*) si assumono pari a 0,85 anzichè a 0,9 e a 0,65 anzichè a 0,7 e il valore di cui al terzultimo e penultimo capoverso dello stesso paragrafo *B*), punto *d*) si intende elevato dal 50 % al 62 %.

4) Le disposizioni di cui al presente capitolo sono applicabili anche alle forniture regolate da contratti in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali siano state pattuite, a favore dell'utente, particolari condizioni tariffarie a fronte di specifiche controprestazioni da parte dell'utente o di limitazioni nella disponibilità della fornitura. Fino alla scadenza dei contratti stessi, dall'importo di ciascuna fattura mensile l'impresa fornitrice detrarrà una somma uguale ad un dodicesimo del minor onere per l'utente, espresso in lire all'anno, derivante dalle particolari condizioni contrattuali, aggiornato, ricorrendo il caso, per tener conto delle variazioni del livello tariffario.

Capitolo IV

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI AGRICOLI E PER USI DI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Le tariffe di cui al titolo I, capitolo III, paragrafo *A*), punti 8) e 9) del provvedimento n. 71/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti, ferme restando le condizioni di fornitura di cui al capitolo I, paragrafo *B*) del provvedimento n. 36/1979.

1) Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.

a) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale:

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Tensione superiore
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.820	1.680
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	24,90	22,90
oltre 100 kW	23,75	21,80

b) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 30 kW:

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Tensione superiore
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	920	830
Prezzo del kWh (lire)	36,50	33,55

c) Tariffe per usi di azienda agricola:

Livello di tensione e periodo dell'anno / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione		Media tensione fino a 50 kV		Alta tensione oltre 50 kV	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.820	2.840	1.680	2.610	1.620	2.520
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:						
fino a 100 kW .	24,90	41,30	22,90	37,60	22,10	36,30
oltre 100 kW . .	23,75	32,10	21,80	29,65	21,35	29,05

d) Tariffe per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 30 kW:

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Tensione superiore
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) per durate fino a:		
1 mese . .	4.240	3.900
2 mesi	3.840	3.530
3 mesi	3.400	3.130
4 mesi	2.990	2.750
5 ÷ 9 mesi	2.840	2.610
Prezzo del kWh (lire) . .	30,85	28,35

2) Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di *consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario*, da effettuarsi in media o alta tensione.

a) Tariffe per forniture annuali notturne:

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	550	530	520
Prezzo del kWh (lire) . . .	20,40	19,40	19,05

b) Tariffe per forniture stagionali notturne per irrigazione:

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	590	560	550
Prezzo del kWh (lire)	20,45	19,40	19,05

c) Tariffe generali per forniture annuali:

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.460	1.400	1.370
Prezzo del kWh (lire)	22,40	21,30	20,95

Capitolo V

FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

Le tariffe di cui al titolo I, capitolo IV del provvedimento n. 71/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

A) Forniture a rivenditori che immettono in rete fino a 150.000 kWh annui.

Livello di tensione / Tipo di corrispettivo	Bassa tensione	Tensione superiore
Quota fissa mensile (lire) per qualsiasi potenza	1.930	1.780
Prezzo del kWh (lire)	23,00	21,15

B) Forniture agli altri rivenditori.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo VI paragrafo *A*), punto 2) del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, si farà riferimento, per i quantitativi di energia venduta nell'anno dall'impresa rivenditrice in base alle tariffe di cui al capitolo II paragrafo *A*) del provvedimento n. 71/1979 nonchè ai capitoli I, II, III e IV del presente provvedimento, alle aliquote di seguito indicate per ciascuna categoria di fornitura (aliquote espresse in lire per kWh per la categoria degli usi domestici ed in percento del ricavo medio virtuale del rivenditore per kWh venduto per le restanti categorie di fornitura):

	Forniture a rivenditori che immettono in rete kWh annui: oltre 150.000 fino a 10 milioni	oltre 10 milioni
Usi domestici	21,55	23,30
Illuminazione pubblica	60%	65%
Forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza:		
fino a 30 kW	43%	48%
oltre 30 fino a 500 kW . . .	63%	68%
oltre 500 fino a 3.000 kW . .	78%	84%
oltre 3.000 kW	89%	89%

C) Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà di cui al capitolo VI, paragrafo *D*), punto 1) del provvedimento n. 941 si applicano le seguenti tariffe:

1) Per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore:

a) tariffe per utilizzazione normale:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Tensione superiore		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.920	2.690	2.630	2.570
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	26,80	24,65	24,15	23,60
oltre 100 fino a 500 kW .	26,05	24,00	23,45	22,95
oltre 500 fino a 1.000 kW	23,90	22,00	21,55	21,05
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	22,65	20,85	20,40	19,95
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	20,85	19,20	18,80	18,40
oltre 10.000 kW . .	20,40	18,80	18,40	17,95

b) tariffe per alta utilizzazione, con potenza impegnata superiore a 500 kW:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Tensione superiore		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.370	4.010	3.930	3.840
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 500 fino a 1.000 kW	19,70	18,15	17,80	17,35
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	18,45	17,00	16,65	16,25
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	16,85	15,50	15,15	14,80
oltre 10.000 kW	16,20	14,95	14,60	14,25

2) Per forniture corrispondenti ad una parte del fabbisogno del rivenditore: tariffe per forniture di integrazione già al netto dello sconto del 5% di cui al capitolo VI, paragrafo *D*), punto 1), del provvedimento n. 941:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Tensione superiore		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.160	3.840	3.750	3.670
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	20,85	19,20	18,80	18,40
oltre 100 fino a 500 kW .	20,60	18,95	18,55	18,10
oltre 500 fino a 1.000 kW	18,95	17,45	17,10	16,70
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	17,70	16,30	15,95	15,55
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	16,10	14,80	14,45	14,20
oltre 10.000 kW	15,45	14,20	13,90	13,60

TITOLO II

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* le disposizioni di cui al titolo II, paragrafi *B*) e *D*) del provvedimento n. 71/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

A) Allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati:

1) allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione.

Il contributo di allacciamento forfetizzato di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 1), comma *a*), del provvedimento n. 1/1975, è fissato in L. 30.100 per kW;

2) allacciamenti di utenze da servire in media tensione.

Per gli allacciamenti di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 2), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di L. 240.600 per allacciamento più L. 18.000 per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dall'applicazione del corrispettivo unitario di L. 30.100 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione.

Per gli aumenti di potenza di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 2), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, il contributo è di L. 18.000 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

B) Riallacciamento di utenze stagionali e subentri.

Il contributo di cui al capitolo III, paragrafo *B*), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 è fissato in L. 6.000.

Il diritto fisso di cui al capitolo III, paragrafo *B*), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, è stabilito in:

L. 2.000 per le utenze con potenza impegnata fino a kW 6;

L. 4.100 per le utenze con potenza impegnata fino a kW 10;

L. 8.200 per le utenze con potenza impegnata superiore a kW 10.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Restano ferme, in quanto non modificate e non contrastanti con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7608)

Provvedimento n. 45/1980. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggior onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1980.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 37/1976 del 30 novembre 1976 e n. 18/1979 del 4 maggio 1979;

D'intesa con il Ministro del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il

settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1980, è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto sul rimborso relativo all'anno 1980, acconto commisurato alla energia prodotta, con combustibili il cui maggior onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ad eccezione delle seguenti centrali limitatamente alle quali la corresponsione dovrà, in relazione ai criteri stabiliti dai provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dalla data per ciascuna di esse indicata.

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per le seguenti centrali:

Pietrafitta, per il primo gruppo turbogas da 109,4 MVA con decorrenza dal 7 gennaio 1980;

Alessandria, per il primo e secondo gruppo turbogas da 109,4 MVA con decorrenza, rispettivamente, dal 22 gennaio e 4 marzo 1980;

Termini Imerese, per il quinto gruppo turbogeneratore da 370 MVA con decorrenza dal 19 febbraio 1980.

Enel per le seguenti centrali che dovranno produrre per suo conto:

Pisticci della società ANIC S.p.a., per i due gruppi generatori da 30 MVA con decorrenza dalla data di inizio della produzione quale risulterà dall'apposito verbale dell'UTIF;

Brindisi della Montedison S.p.a., per il gruppo generatore n. 11 da 93 MVA con decorrenza dalla data di inizio della produzione quale risulterà dall'apposito verbale dell'UTIF.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai rilievi effettuati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta, ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento CIP n 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974, ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

A) ENERGIA TERMOELETTRICA PRODOTTA IN PROPRIO:

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per le seguenti centrali:

	L./kWh
Vado Ligure	18,428727
La Spezia	20,718456
Genova	22,943941
Chivasso	28,356708
Trino	52,927002
La Casella	23,667624
Piacenza	25,364229
Turbigo	24,098275
Tavazzano	25,835629
Ostiglia	24,098276
Fusina	16,567255
Porto Marghera	20,840170
Monfalcone	15,659162
S. Barbara	29,536831
Orlando	50,892736
Marzocco	25,674961
Porto Corsini	25,376974
Piombino	25,367738
Capraia	47,634302
Portoferraio N.C.	72,529596
Torrevaldaliga	24,996433
Civitavecchia	27,496077
Camerata Picena	49,062656
Fiumicino	51,603827
Pietrafitta	42,138416
Bastardo	26,208985
Latina	52,927002
Ventotene	52,927002
Napoli levante	28,149159
Vigliena	32,942805
Bari	29,088695
Taranto nord	67,628947
Mercure	27,826855
Brindisi	25,577716
Rossano Calabro	25,448381
Maddaloni	50,881172
Milazzo	24,892202
Augusta	27,630457
Termini Imerese	27,322001
Vulcano	44,105836
Porto Empedocle	28,425763
Malfa	52,927020
S. Marina Salina	44,105836
Codrongianus	67,040869
Sulcis	21,589738
Portovesme	36,470828
S. Gilla	31,996324
Stromboli	63,512402
Caorso	61,748167
Alessandria	52,927002
Priolo Gargallo	24,442075
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	30,639577
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Cassano d'Adda	28,627317
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e Azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	33,854647
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma per la centrale di « G. Montemartini »	50,833877
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia, via Lamarmora	55,402157
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia - produzione combinata energia - calore	20,411301
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo per la centrale di Padiglione di Osimo	19,651252
Impresa Dante Nigris per la centrale di Ampezzo	53,994585
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	56,592701
Soc. Idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	64,425625
Azienda elettrica Paul Grobner - per la centrale di Colle Isarco	53,392428

B) ENEL PER LE SEGUENTI CENTRALI CHE PRODUCONO PER SUO CONTO, A NORMA DEL PUNTO 1) DEL PARAGRAFO *C*) DEL PROVVEDIMENTO N. 47/1974:

Marghera Levante della SELM Servizi Elettrici Montedison S.p.a.	22,618994
Brindisi della Montedison S.p.a.	28,499933
Priolo della Montedison S.p.a.	28,273743
Matera delle Cementerie Calabro Lucane S.p.a.	41,232854
Avezzano della «Saccarifera Abruzzo-Molise S.p.a.»	38,714625
Portoscuso dell'ALSAR S.p.a.	26,996592
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	26,059876

	L./kWh
Fusina della Società Alluminio Veneto p.a. (SAVA)	26,255676
Ottana della Società chimica del Tirso . . .	30,540935
Ravenna della Società ANIC S.p.a.	39,583239
Gela della Società ANIC S.p.a. . . .	30,535642
Pisticci della Società ANIC S.p.a. . . .	39,583239

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7609)

Provvedimento n. 46/1980. Cassa conguaglio per il settore elettrico - Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1979.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944 n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti del CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976, n. 37/1976 del 30 novembre 1976, n. 18/1979 del 4 maggio 1979, n. 20/1979 del 24 maggio 1979 e n. 19/1980 del 30 aprile 1980;
Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1979 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;
D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1979, è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1979 dei predetti maggiori oneri, commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali o parti di centrali:

1) Centrali o parti di centrali la di cui produzione è stata già ammessa al rimborso con il provvedimento n. 20/1979 del 24 maggio 1979:

Centrale di Fiumicino dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1979 il primo gruppo turbogas da 86 MVA, per la di cui produzione viene fissata la decorrenza dal 25 gennaio 1979 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale di Gela della società ANIC S.p.a. che produce per conto dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1979 due gruppi da 87,5 MVA, un gruppo da 93,3 MVA e un gruppo da 67 MVA per le di cui produzioni viene fissata la decorrenza dal 5 gennaio 1979 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

2) Centrali o parti di centrali, la di cui produzione viene ammessa al rimborso con il presente provvedimento, con decorrenza fissata in base al disposto dei provvedimenti numeri 35/1974, 5/1976, 37/1976 e 18/1979:

Centrale di Maddaloni dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1979 il quarto gruppo turbogas da 107 MVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 18 maggio 1979 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Termini Imerese dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1979 il quarto gruppo turbogeneratore da 370 MVA ed il terzo gruppo elettrogeno da 530 KVA per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 1° luglio 1979 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Priolo Gargallo dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1979 il primo gruppo turbogeneratore da 370 MVA e il primo e secondo gruppo elettrogeno da 525 KVA per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 10 ottobre 1979. Per mancata produzione nell'anno 1979 di energia termoelettrica non è stato possibile determinare per tale centrale l'aliquota definitiva di rimborso.

Centrale di Pietrafitta dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1979 il secondo gruppo turbogas da 109,4 MVA e il primo gruppo elettrogeno da 850 KVA per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 4 dicembre 1979 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Ravenna della società ANIC S.p.a. che produce per conto dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1979 tre gruppi da 48 MVA e un gruppo da 67,5 MVA per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 24 ottobre 1979. Per mancata produzione nell'anno 1979 di energia termoelettrica non è stato possibile determinare per tale centrale l'aliquota definitiva di rimborso.

Centrale di Brindisi della Montedison S.p.a. che produce per conto dell'Enel: questa centrale è già ammessa al rimborso del maggiore onere termico con il provvedimento CIP n. 25/1977; per la produzione effettuata nell'anno 1979 viene stabilita la decorrenza del 14 dicembre dell'anno stesso.

Centrale di Priolo della Montedison S.p.a. che produce per conto dell'Enel: questa centrale è già ammessa al rimborso del maggiore onere termico con il provvedimento CIP n. 25/1977; per la produzione effettuata nell'anno 1979 viene stabilita la decorrenza del 1° ottobre dell'anno stesso.

Centrale di Brescia produzione combinata energia-calore della Servizi Municipalizzati del comune di Brescia: in questa centrale è entrato in servizio nel 1979 il primo gruppo a recupero da 30 MW per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 17 maggio 1979 con l'aliquota appresso indicata.

Il rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota, precisata per ogni impianto, alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai verbali effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento CIP n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma dei provvedimenti n. 20/1979 del 24 maggio 1979 e n. 19/1980 del 30 aprile 1980, nonché gli importi del sovrapprezzo termico incassato dalle imprese e non versati alla Cassa conguaglio a norma del provvedimento n. 35/1974.

A) ENERGIA TERMOELETTRICA PRODOTTA IN PROPRIO:

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per le seguenti centrali:

	L./kWh
Vado Ligure	15,4823276941
La Spezia	14,9693467344
Genova	15,9868648129
Chivasso	21,6431211620

	L./kWh
Trino Vercellese	36,8423529412
La Casella	17,8001497976
Piacenza	18,7014006403
Turbigo	18,1968011620
Tavazzano	19,6825210314
Ostiglia	17,8677636127
Fusina	12,7942482231
Porto Marghera	14,0476812483
Monfalcone	10,4226242629
S. Barbara	20,3409351903
Luigi Orlando	39,9471794135
Marzocco	18,9767469594
Porto Corsini	18,4564408163
Capraia	36,0097555344
Portoferraio N.C.	47,8462425621
Torrevaldaliga	19,0448789219
Civitavecchia Fiumaretta	20,3191511239
Camerata Picena	36,4177430944
Fiumicino	56,6670881757
Pietrafitta	22,6444467074
Bastardo	19,9644573439
Latina	29,4761718750
Ventotene	37,4774440960
Napoli Levante	21,6773923853
Vigliena	24,6665920072
Bari	22,5969814092
Brindisi	19,2673773059
Taranto Nord	45.2614446190
Mercure	20,7477077083
Rossano Calabro	18,6524056034
Milazzo	19,1241938844
Augusta	20,5937580416
Termini Imerese	21,1846820606
Vulcano	30,9927721577
Porto Empedocle	19,5349562583
Malfa	40,1260416667
S. Marina Salina	32,1720147129
Codrongianus	52,0601378134
Sulcis	19,3320643676
Portovesme	27,4086082035
S. Gilla	25,0451710469
Piombino	19,4060147406
Maddaloni	36,4828372389
Stromboli	44,6529937792
Caorso	42,0993654989
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	21,5490447169
Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano D'Adda	18,9246345900
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di:	
Cassano D'Adda	19,8355437652
Ponti sul Mincio	18,8457678259
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia produzione combinata energia-calore	19,5074778383
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	18,7822158771
A.C.E.A. - Azienda Comunale Elettricità ed Acque - Roma - per la centrale di « G. Montemartini »	35,9227010904
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osino	21,4381385844
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	39,2876319613
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	31,2564265167
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	40,8867336834

B) ENEL - per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo C) del provvedimento n. 47/1974:

	L./kWh
Marghera Levante della S.E.L.M. - Servizi elettrici Montedison S.p.a.	12,9760220510
Avezzano della Saccarifera Abruzzo-Molise S.p.a.	27,8704034007
Portoscuso dell'Al.Sar. S.p.a.	20,3277797899
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	17,4521319642
Fusina della Società alluminio veneto p.a. (Sava)	19,9564155404
Ottana della Società chimica del Tirso	17,3902495538
Gela della soc. ANIC S.p.a.	14,3858813825
Brindisi della Montedison S.p.a.	26,8628412978
Priolo della Montedison S.p.a.	26,1857478470

C) CENTRALI - la di cui aliquota d'acconto per il rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione dell'energia termoelettrica è stata fissata con il provvedimento n. 20/1979 per le quali non si procede alla determinazione della relativa aliquota definitiva in quanto non risulta prodotta energia termoelettrica nell'anno 1979.

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per la seguente centrale:

Garigliano.

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per le seguenti centrali che producono per suo conto:

Villa di Serio della Italcementi S.p.a.

Matera delle Cementerie Calabro Lucane S.p.a.

Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia, via Lamarmora.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7610)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 agosto 1980:

D'Ambrosio Ida, notaio residente nel comune di Pietramelara, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Zenzo Olga, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Mauro Luigi, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Santangelo Enrico, notaio residente nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Monda Gaetano, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Novello Alberto, notaio residente nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Castrovillari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(7568)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni di sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80 e n. 198/80, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 1956 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N.*/*C*-79 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « HIGH STANDARD » MOD. VICTOR
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 139,7 (5½")
Lunghezza dell'arma: MM. 247,4
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Note:

L'arma può essere corredata di conversione per impiegare la cartuccia calibro 22 corto.

N. 1957 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N.*/*C*-79 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « HIGH STANDARD » MOD. SHARPSHOOTER
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 139,7 (5½")
Lunghezza dell'arma: MM. 263,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Note:

L'arma può essere corredata di conversione per impiegare la cartuccia calibro 22 corto.

N. 1958 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N.*/*C*-79 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « HIGH STANDARD » MOD. SUPERMATIC MILITARY TROPHY
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 247,65
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1959 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N.*/*C*-79 *in data* 4 *agosto* 1980

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « CROWN CITY ARMS » MOD. HUMMINGBIRD
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 150,13
Lunghezza dell'arma: MM. 249
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1960** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-79 *in data* 4 *agosto* **1980.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « WAFFENFABRIK BERN » MOD. 1906
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 120,6
Lunghezza dell'arma: MM. 233
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1961** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 25-1955 TARGET (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 289
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Note:

La C.C.C.C.A., nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo, ha precisato che deve impiegare esclusivamente cartucce in cal. 45 ACP con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura.

N. **1962** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 25 (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 238
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1963** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 25 (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 289
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1964** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 25 (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 212,8
Lunghezza dell'arma: MM. 349
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1965 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 27 (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 232
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Note:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola a rotazione doppia azione « SMITH & WESSON » Mod. 27 (con finitura in Nickel), cal. 357 Magnum, con canna di mm. 101,6 e lunghezza totale di mm. 232. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 20 giugno 1980.

N. 1966 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 629 STAINLESS
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 287,3
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1967 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « TAURUS » MOD. 85 (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1968 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. SINGLE ACTION ARMY (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1969 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. 742
Calibro: 7 MM. EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 555
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **1970** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2583/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* **1980.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « BERETTA » MOD. 87
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **10**
Lunghezza delle canne: MM. 96
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE DELLA LICENZA FABBR. ARMI DELLA S.P.A. P. BERETTA.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1971** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3110/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 10 MILITARY & POLICE (CON FINITURA BLUE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 209
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: MILAZZO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA ARMSUD
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1972** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3146/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « RIVA ESTERINA » MOD. DOBERMANN (LEGA LEGGERA)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 159
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RIVA ESTERINA TITOLARE DELL'OFFICINA MECCANICA ARMI RIVA ESTERINA & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1973** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3146/10.*C.N./C*-80 *in data* **4** *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « RIVA ESTERINA » MOD. DOBERMANN
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: MM. 50.8
Lunghezza dell'arma: MM. 159
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RIVA ESTERINA TITOLARE DELL'OFFICINA MECCANICA ARMI RIVA ESTERINA & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1974** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.*C.N./C*-78 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA.
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. MAPIZ 403
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA MAPIZ
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1975 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BSA » MOD. CF.2
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DOPPIA REGOLAZIONE DI SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1976 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BSA » MOD. CF.2 (A CANNA PESANTE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120/1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1977 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BSA » MOD. CF.2
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1978 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BSA » MOD. AIRSPORTER « S »
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1979 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.*C.N./C*-80 *in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BSA » MOD. AIRSPORTER « S »
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 1980 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C-79 in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 62
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1981 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C-79 in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 15
Calibro: MM. 7,65 BROWNIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 e 14
Lunghezza delle canne: MM. 515
Lunghezza dell'arma: MM. 975
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 1981 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C-79 in data* 4 *agosto* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 15
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 515
Lunghezza dell'arma: MM. 975
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

(7541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto ministeriale addì 15 luglio 1980, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila viene prorogata fino al 30 giugno 1981 ed il dott. Virgilio Pellacchi e confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri della assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1980, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7486)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale addì 15 luglio 1980, viene prorogata fino al 30 giugno 1981 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott Luigi Rizzi viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1980, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(7487)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari

Con decreto ministeriale addì 15 luglio 1980, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari, viene prorogata al 30 giugno 1981 ed il dott. Giovanni Polito viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'Ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° settembre 1977.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1980, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del cav. Raimondo Del Vecchio a vice commissario governativo.

(7488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 7 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,80	838,80	838,30	838,80	834 —	—	838,70	838,80	838,80	838,80
Dollaro canadese	724,90	724,90	725 —	724,90	725 —	—	724,65	724,90	724,90	724,90
Marco germanico	471,79	471,79	471,75	471,79	471,50	—	471,69	471,79	471,79	471,78
Fiorino olandese	433,45	433,45	433,30	433,45	433,10	—	433,42	433,45	433,45	433,45
Franco belga	29,56	29,56	29,58	29,56	29,57	—	29,57	29,56	29,56	29,55
Franco francese	203,98	203,98	203,80	203,98	203,85	—	203,95	203,98	203,98	203,98
Lira sterlina	1989,30	1989,30	1989 —	1989,30	1990 —	—	1991 —	1989,30	1989,30	1989,30
Lira irlandese	1780,50	1780,50	1782 —	1780,50	1781,71	—	1780,50	1780,50	1780,50	—
Corona danese	152,58	152,58	152,60	152,58	152,45	—	152,58	152,58	152,58	152,57
Corona norvegese	172,54	172,54	172,40	172,54	172,40	—	172,55	172,54	172,54	172, 3
Corona svedese	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	—	201,85	201,75	201,75	201,75
Franco svizzero	511,47	511,47	512,10	511,47	511,40	—	511,80	511,47	511,47	511,46
Scellino austriaco	66,58	66,58	66,63	66,58	66,54	—	66,63	66,58	66,58	66,58
Escudo portoghese	16,95	16,95	17 —	16,95	17 —	—	17 —	16,95	16,95	16,95
Peseta spagnola	11,648	11,648	11,64	11,648	11,64	—	11,648	11,648	11,648	11,64
Yen giapponese	3,72	3,72	3,73	3,72	3,62	—	3,72	3,72	3,72	3,72

Media dei titoli del 7 agosto 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	84,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,275
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	77 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	97,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,400
» » » » 1- 7-1979/82	97,900
» » » » 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,400
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,725
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	92,850
» » » 12 % 1- 1-1984	92,775
» » » 12 % 1- 4-1984	92,825
» » » 12 % 1-10-1984	92,300
» » » 12 % 1-10-1987	90,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	838,75
Dollaro canadese	724,775
Marco germanico	471,74
Fiorino olandese	433,435
Franco belga	29,565
Franco francese	203,965
Lira sterlina	1990,15
Lira irlandese	1780,50
Corona danese	152,58
Corona norvegese	172,545
Corona svedese	201,80
Franco svizzero	511,635
Scellino austriaco	66,605
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	11,648
Yen giapponese	3,72

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi dell'8 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,55	841,55	841,60	841,55	841,50	—	841,45	841,55	841,55	841,55
Dollaro canadese	728 —	728 —	726,75	728 —	725,35	—	727,25	728 —	728 —	728 —
Marco germanico	471,35	471,35	471,25	471,35	471,45	—	471,40	471,35	471,35	471,35
Fiorino olandese	432,95	432,95	433,30	432,95	433,20	—	433,10	432,95	432,95	432,95
Franco belga	29,551	29,551	29,60	29,551	29,58	—	29,575	29,551	29,551	29,55
Franco francese	203,95	203,95	204,20	203,95	204 —	—	204,02	203,95	203,95	20,39
Lira sterlina	1992,40	1992,40	1995 —	1992,40	1935,50	—	1992,2	1992,40	1992,40	1992,40
Lira irlandese	1781,50	1781,50	1782 —	1781,50	1781,50	—	1782 —	1781,50	1781,50	—
Corona danese	152,58	152,58	152,98	152,58	152,60	—	152,60	152,58	152,58	152,57
Corona norvegese	172,71	172,71	173 —	172,71	172,85	—	172,72	172,71	172,71	172,70
Corona svedese	201,54	201,54	201,60	201,54	201,60	—	201,60	201,54	201,54	201,54
Franco svizzero	509,90	509,90	511,50	509,90	511 —	—	510,40	509,90	509,90	509,90
Scellino austriaco	66,494	66,494	66,60	66,494	66,56	—	66,45	66,494	66,494	66,48
Escudo portoghese	16,80	16,80	17 —	16,80	17,05	—	17 —	16,80	16,80	16,80
Peseta spagnola	11,66	11,66	11,70	11,66	11,65	—	11,662	11,66	11,66	11,65
Yen giapponese	3,715	3,715	3,72	3,715	3,719	—	3,716	3,715	3,715	3,71

Media dei titoli dell'8 agosto 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	84,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,200
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	82,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,800
» » » » 1- 3-1979/81	99,400
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	97,100
» » » » 1- 5-1979/82	98,950
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,700
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,7.0
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,600
» » » 12 % 1- 4-1982	94,900
» » » 12 % 1-10-1983	92,800
» » » 12 % 1- 1-1984	92,900
» » » 12 % 1- 4-1984	92,850
» » » 12 % 1-10-1984	92,300
» » » 12 % 1-10-1987	90,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	727,625
Marco germanico	471,375
Fiorino olandese	433,025
Franco belga	29,563
Franco francese	203,985
Lira sterlina	1992,325
Lira irlandese	1781,75
Corona danese	152,59
Corona norvegese	172,715
Corona svedese	201,57
Franco svizzero	510,15
Scellino austriaco	66,472
Escudo portoghese	16,90
Peseta spagnola	11,661
Yen giapponese	3,715

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 11 luglio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aziende operanti nell'area industriale di Lametia Terme.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977 n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978 n. 795, convertito con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Lametia Terme e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Lametia Terme le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979 n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, convertito nella legge 27 luglio 1979 n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lametia Terme.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7463)

Deliberazione 11 luglio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977 n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978 n. 795, convertito con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra (Napoli) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Acerra (Napoli) le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsto dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979 n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, convertito nella legge 27 luglio 1979 n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli).

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7464)

Deliberazione 11 luglio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977 n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Brindisi e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale del comune di Brindisi le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7466)

Deliberazione 11 luglio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Montebello Jonico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977 n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978 n. 795, convertito con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7465)

Deliberazione 11 luglio 1980. Accertamento della sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Manfredonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area del comune di Manfredonia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Manfredonia.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7467)

Deliberazione 11 luglio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle attività industriali esplicate nella zona di Agnano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle attività industriali esplicate nella zona di Agnano (Napoli) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle attività industriali esplicate nella zona di Agnano (Napoli) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7468)

Deliberazione 11 luglio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori operanti nel comune di Novate Milanese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di crisi economica delle aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7459)

Deliberazione 11 luglio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare operanti nel comune di Genova.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare operanti nel comune di Genova e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore alimentare nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare operanti nel comune di Genova ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7460)

Deliberazione 11 luglio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali dolciarie operanti nel comune di Pescara e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore dolciario della zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7461)

Deliberazione 11 luglio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Pace del Mela.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina) e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Pace del Mela (Messina) le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Pace del Mela (Messina).

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7462)

Deliberazione 11 luglio 1980. Riparto fondi « ex lege » numero 675/1977 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno delle iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la delibera approvata il 27 marzo 1980 da questo Comitato, con la quale sono state definite le quote dei mezzi di cui al punto I, lettere *a*) e *b*), dell'art. 29 della legge anzidetta da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno delle iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale;

Visto l'art. 2, comma secondo, della legge anzidetta, che affida a questo Comitato il compito di provvedere, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla ripartizione dei mezzi conferiti al fondo di cui all'art. 3 della stessa legge, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione;

Considerata l'opportunità di limitare per ora la ripartizione ad una parte soltanto dei mezzi disponibili in relazione al rapporto fra gli investimenti dell'uno e dell'altro tipo, quali risultano dalle domande giacenti presso gli istituti di credito o da questi già trasmessi al Ministero dell'industria, con riserva di provvedere alla ripartizione dei mezzi residui in relazione al futuro andamento delle domande;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*) della stessa legge n. 675/1977, e sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Delibera:

1. — I mezzi che, a valere sui conferimenti di cui al al punto I, lettere *a*) e *b*), dell'art. 29 della legge n. 675/1977, sono stati destinati con delibera approvata il 27 marzo 1980 di questo Comitato al sostegno di iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, saranno utilizzati, limitatamente ai quattro quinti del loro ammontare, in ragione del 70% per il finanziamento degli interventi in favore di processi di ristrutturazione ed in ragione del 30% per il finanziamento degli interventi in favore di riconversione.

2. — Il CIPI si riserva di procedere alla ripartizione dei mezzi residui in relazione al futuro andamento delle domande intese ad ottenere i benefici del Fondo.

3. — Nell'utilizzazione dei mezzi di cui sopra sarà salvaguardata la quota riservata ex legge in favore del Mezzogiorno, pari nel complesso al 40% delle disponibilità del Fondo e, per quanto riguarda in particolare le riconversioni, al 65% delle agevolazioni finanziarie destinate al sostegno di tale tipo di iniziative, tenendo altresì presente quanto stabilito, in ordine all'ammissibilità dei processi di riconversione alle agevolazioni del Fondo, con altra delibera in pari data di questo Comitato.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(7458)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Imer

Con deliberazione 23 maggio 1980, n. 4627, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3082/2 comune catastale Imer dal demanio al patrimonio provinciale.

(7422)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Ospedaletto

Con deliberazione 30 maggio 1980, n. 4931, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847, 1848 comune catastale di Ospedaletto dal demanio al patrimonio provinciale.

(7423)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Valbrembo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32349: comune di Valbrembo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 ottobre 1977, n. 143).

(7570)

CONCORSI ED ESAMI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario della prova orale di concorsi pubblici a posti di assistente e di operatore tecnico professionale

La prova orale del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 5 ottobre 1979, n. 447176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avrà luogo nel giorno 5 settembre 1980, alle ore nove, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 7.

La prova orale verterà sulle materie indicate per la prova scritta e la prova pratica, con particolare riferimento a nozioni nel campo della spettroscopia.

I candidati ammessi alla prova orale verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento d'identità personale.

La prova orale del concorso pubblico a tre posti di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 5 ottobre 1979, n. 447177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avrà luogo nel giorno 21 agosto 1980, alle ore 9,30, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 7.

La prova orale verterà sulle materie indicate per la prova pratica e la prova scritta, con particolare riguardo e riferimento a strumentazioni per misure spettroscopiche.

I candidati ammessi alla prova orale verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento d'identità personale.

La prova orale del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 5 ottobre 1979, n. 447178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avrà luogo nel giorno 8 settembre 1980, alle ore nove, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 7.

La prova orale verterà sulle materie costituenti l'oggetto della prova scritta e pratica.

I candidati ammessi alla prova orale verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento d'identità personale.

La prova orale del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 5 ottobre 1979, n. 447179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avrà luogo nel giorno 19 settembre 1980, alle ore nove, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 7.

La prova orale verterà sulle materie indicate per la prova pratica e la prova scritta, con particolare riferimento ai sistemi operativi DOS-real time.

I candidati ammessi alla prova orale verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento d'identità personale.

La prova orale del concorso pubblico a tre posti di operatore tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 5 ottobre 1979, n. 447181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avrà

luogo nel giorno 3 settembre 1980, alle ore nove, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 7.

La prova orale verterà sugli stessi argomenti trattati nello svolgimento delle due precedenti prove, nonché su eventuali conoscenze ed esperienze specifiche del candidato.

I candidati ammessi alla prova orale verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento d'identità personale.

(7615)

OSPEDALE « G. MANAI » DI BONORVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bonorva (Sassari).

(2683/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FINALE LIGURE E PIETRA LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia addetto alla sezione autonoma di chirurgia del reumatismo e protesi articolari;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pietra Ligure (Genova).

(2684/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente radiologo;

un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(2686/S)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2687/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2688/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale, settore concorsi, dell'ente in Caserta.

(2685/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERATO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(2689/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(2690/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(2716/S)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(2678/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atina (Frosinone).

(2693/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802200)